



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

# **PROPOSTA DI LEGGE**

## **N. 3 del 15 marzo 2023**

DI INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA

**MATTIA**

---

***NORME PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI  
DETERMINATE DALL'ORIENTAMENTO SESSUALE O DALL'IDENTITÀ DI  
GENERE***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: IX – IV – I – V – VII

ALTRI PARERI RICHIESTI: GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ' PERSONALE E COMITATO PER IL MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:**

**NORME PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI  
DETERMINATE DALL'ORIENTAMENTO SESSUALE O DALL'IDENTITÀ DI GENERE**

**di iniziativa della consigliera**

**Eleonora Mattia**

Firmato digitalmente da:  
Eleonora Mattia  
Data: 15/03/2023 15:25:54

## **RELAZIONE**

Il 17 maggio 1990 l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) eliminò l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali. Nonostante siano passati più di 30 anni, gli episodi di omotransfobia nel nostro paese rimangono numerosi.

### **In Europa**

Nel continente europeo, il Consiglio d'Europa (COE), attraverso i suoi organismi, è più volte intervenuto per promuovere azioni tese a realizzare il rispetto e il pieno godimento dei diritti umani da parte delle persone LGBTI (Raccomandazioni 924/1981; 1470/2000; 1635/2003; 1915/2010; Risoluzione 1728/2010).

Il Parlamento europeo è intervenuto più volte chiedendo agli stati membri di legiferare in materia antidiscriminatoria con risoluzioni che ribadivano la necessità che venissero adottate legislazioni antidiscriminatorie in vari ambiti dalle legislazioni nazionali, tenendo conto fra le altre, e allo stesso titolo, anche della discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

La Direttiva europea n. 2000/78/CE che vieta le discriminazioni sulla base dell'orientamento sessuale è stata recepita nell'ordinamento italiano dal Decreto legislativo n. 216/2003.

Nel 2014, il Consiglio dei diritti umani dell'Onu ha approvato una risoluzione su diritti umani e discriminazione legata all'identità di genere e all'orientamento sessuale.

Il 17 giugno 2011 la Commissione dei Diritti Umani dell'ONU ha adottato una risoluzione (la 17/19) che condanna la violazione dei diritti umani di persone LGBTI.

### **In Italia**

L'ordinamento italiano non prevede tuttora una normativa specifica per i reati di omofobia e transfobia.

A tale proposito, in diverse occasioni il Parlamento ha respinto varie proposte di legge in materia.

La legge di riferimento per la tutela dalle discriminazioni in Italia è la cosiddetta legge Mancino n. 205 del 1993, detta "antinaziskin", che assicura protezione contro le discriminazioni motivate da condizioni razziali, etniche, nazionali o religiose. L'orientamento sessuale, dopo un lungo dibattito, fu però lasciato fuori dalla formulazione.

Il decreto legislativo del 1 marzo 2018, n. 21, ha inserito nel codice penale due nuovi articoli, il 604 bis e il 604 ter, che sanzionano gli atti di violenza e l'incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali, senza contemplare le discriminazioni per l'orientamento sessuale e l'identità di genere.

Il 7 maggio del 2018 è stata presentata la proposta di legge Zan, che reca "Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del Codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere". La volontà è quella di estendere alle discriminazioni per motivi di orientamento sessuale o identità di genere gli effetti dei due nuovi articoli sanzionanti gli atti di violenza e l'incitazione all'odio per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali.

A fronte di un quadro nazionale lacunoso, alcune Regioni hanno approvato una serie di normative regionali in un percorso di consapevolezza degli obblighi derivanti dal diritto sovranazionale che impone un riconoscimento e una tutela della discriminazione determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

#### **Dati sulle violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.**

Forti difficoltà in famiglia vengono riportate da Istat per le persone omosessuali/bisessuali: solo il 20% dei genitori sa che i propri figli sono gay; il 45,9% dei fratelli/sorelle, il 55,7% dei colleghi e il 77,4% degli amici sono maggiormente a conoscenza dell'orientamento sessuale della persona che hanno accanto. Secondo i dati Gay Help Line del 2017 emerge una richiesta di allarme sull'omofobia, considerando che il servizio riceve circa 20.000 contatti l'anno, di cui circa 6.000 provenienti dalla regione Lazio. In particolare il 20% delle richieste ricevute attraverso il numero verde si riferiscono ad un intervento legale rispetto a casi di violenze e abusi, perpetrati a volte anche all'interno del nucleo familiare di provenienza. Le persone giovani denunciano le violenze o discriminazioni in un caso su venti, mentre gli adulti in un caso su dieci. Tra le vittime anche donne e bambini, a scuola come in casa o al lavoro.

Secondo i dati che Arcigay ha rilevato dagli organi di stampa, ogni anno solo 100 persone denunciano pubblicamente che subiscono abusi a causa del loro orientamento sessuale o identità di genere (nel 2016 gli episodi riscontrati furono ben 196), tale dato conferma che rispetto al fenomeno rilevato solo una piccolissima parte denuncia, in quanto le vittime non rilevano alcun supporto efficace da parte dello Stato, pertanto una denuncia peggiorerebbe solo la loro situazione.

Lo scorso anno è stato riscontrato un aumento nel numero di minori che subiscono violenze in famiglia a causa del loro orientamento sessuale o identità di genere. Le storie sono numerose: minori cacciati di casa, segregati senza contatti con l'esterno, o autorizzati ad uscire solo per andare a scuola.

Le violenze nei confronti delle persone LGBTI si concretizzano soprattutto in: hate speech, lesioni, violenze private, atti di bullismo, stalking, omicidi.

**Il testo della presente proposta di legge è composto di 10 articoli:**

- l'art. 1 definisce i principi e finalità della legge;
- l'art. 2 individua e detta la disciplina degli interventi;
- l'art. 3 promuove la formazione, aggiornamento e sensibilizzazione del personale del Servizio Sanitario Regionale;
- l'art. 4 istituisce la "Giornata regionale contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere";
- l'art. 5 stabilisce l'opportunità di costituirsi parte civile in tutti i processi celebrati nel suo territorio per atti discriminatori nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1;
- l'art. 6 istituisce l'Osservatorio regionale contro le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale o di identità di genere;
- l'articolo 7 istituisce il Fondo per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere;
- l'art. 8 introduce la clausola valutativa volta a monitorare l'andamento dell'applicazione della presente legge;
- gli artt. 9 e 10 indicano la copertura finanziaria e l'entrata in vigore della legge.

In particolare, le risorse di cui all'articolo 9 mirano, tra l'altro, a finanziare:

- a) programmi, progetti e interventi volti a favorire la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere di cui all'articolo 2;
- b) formazione, aggiornamento e sensibilizzazione del personale del Servizio Sanitario Regionale di cui all'articolo 3;
- c) giornata regionale contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere di cui all'articolo 4;
- d) contributi per la costituzione di parte civile delle vittime di atti discriminatori di cui all'articolo 5.

Come previsto dall'articolo 7, la ripartizione delle risorse del Fondo tra i diversi interventi previsti dalla legge viene effettuata annualmente con deliberazione della Giunta regionale, sentita la

commissione consiliare competente. Si ritiene, tuttavia, che dovranno essere destinati, per un totale di euro 1.000.000 per ogni annualità, almeno:

- 800.000 euro per programmi, progetti e interventi di cui all'articolo 2;
- 100.000 euro per formazione, aggiornamento e sensibilizzazione del personale del Servizio Sanitario Regionale;
- 50.000 euro per la giornata regionale contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere;
- 50.000 euro per i contributi per la costituzione di parte civile delle vittime di atti discriminatori.

Per le spese di funzionamento dell'Osservatorio regionale contro le discriminazioni, quantificabili in circa 200.000 euro all'anno, si provvederà invece nei limiti delle risorse iscritte in bilancio nell'ambito del programma 01 "Organi costituzionali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione".

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La Regione Lazio, in coerenza con i principi sanciti dagli articoli 2, 3 e 21 della Costituzione e dagli articoli 1 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, promuove e garantisce la concreta integrazione sociale delle persone LGBTI e sostiene le vittime di violenza determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

2. La Regione garantisce il diritto all'autodeterminazione di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale e alla propria identità di genere.

3. La Regione garantisce l'accesso a parità di condizioni agli interventi e ai servizi ricompresi nella potestà legislativa regionale, senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

**Art. 2**  
*(Interventi)*

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, sostiene e finanzia programmi, progetti e interventi volti a favorire la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, nell'ambito delle risorse disponibili iscritte a legislazione vigente, sostiene e promuove anche progetti pluriennali. Nello specifico:

a) sostiene politiche finalizzate a favorire la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere;

b) finanzia programmi di carattere culturale, sociale, sportivo ed educativo volti al rispetto della dignità delle persone LGBTI e alla valorizzazione delle differenze;

c) promuove campagne di informazione e sensibilizzazione per accrescere l'attenzione sulle tematiche disciplinate dalla presente legge e per fornire alle persone interessate le informazioni necessarie per la tutela dei propri diritti;

d) sostiene la promozione di attività sociali, culturali e sportive per valorizzare il rispetto delle diversità nonché l'educazione ai sentimenti, all'affettività e alla sessualità;

e) realizza campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte in particolare agli studenti della scuola secondaria, al personale scolastico e docente sulla gravità del fenomeno dell'omofobia e sulla prevenzione del bullismo motivato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere;

f) promuove politiche attive del lavoro volte a favorire l'integrazione sociale e lavorativa al fine di evitare l'esposizione al rischio di esclusione sociale per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere;

g) promuove condizioni dignitose di degenza presso qualsiasi struttura pubblica o convenzionata per le persone trans nel rispetto del sesso in cui si identificano e non in quello biologico;

h) promuove campagne informative e di sensibilizzazione finalizzate alla prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale e a combattere lo stigma e le discriminazioni nei confronti delle persone positive al virus HIV;

i) attiva iniziative di supporto per le persone LGBTI presenti nelle carceri;

l) promuove la formazione del personale che opera nell'ambito delle problematiche connesse ai maltrattamenti in famiglia nonché alla realizzazione di strutture residenziali e centri servizi a favore



di persone LGBTI che sono state allontanate dalla famiglia per ragioni legate al proprio orientamento sessuale o identità di genere;

m) sostiene progetti di autonomia e indipendenza tramite Contact Center multicanale e centri anti violenza per le vittime di omo-transfobia;

n) favorisce la realizzazione di strutture residenziali e centri servizi a favore di soggetti LGBTI che sono stati allontanati dalla famiglia di origine per ragioni legate al proprio orientamento sessuale o identità di genere.

### **Art. 3**

*(Formazione, aggiornamento e sensibilizzazione del personale del Servizio Sanitario Regionale)*

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di salute, promuove iniziative di formazione, aggiornamento e sensibilizzazione del personale del Servizio Sanitario Regionale, dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari regionali, delle aziende sanitarie locali sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento, nell'ottica del rispetto della dignità e dei diritti delle persone LGBTI.

#### **Art. 4**

*(Giornata regionale contro le discriminazioni determinate  
dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere)*

1. E' istituita la "Giornata regionale contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere" da celebrarsi ogni anno il 17 maggio, al fine di promuovere iniziative di carattere informativo, formativo, educativo, di prevenzione e sensibilizzazione contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposita deliberazione, predispone il programma delle iniziative di cui al comma 1, coinvolgendo anche l'Osservatorio regionale contro le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale o identità di genere di cui all'articolo 6, gli assessorati competenti, le istituzioni locali e il terzo settore.

## **Art. 5**

*(Costituzione di parte civile)*

1. La Regione valuta l'opportunità di costituirsi parte civile in tutti i processi celebrati nel suo territorio per atti discriminatori nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1. Le somme percepite a titolo di risarcimento sono destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.
2. La Regione riconosce il dovere civico della denuncia e sostiene i percorsi di costituzione di parte civile nei processi da parte delle vittime di cui al comma 1, contribuendo alle spese legali sostenute dalle persone fisiche non ammesse al gratuito patrocinio.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, disciplina i limiti e le modalità di concessione del contributo alle spese legali di cui al comma 2.

## **Art. 6**

*(Osservatorio regionale contro le discriminazioni basate  
sull'orientamento sessuale o di identità di genere)*

1. E' istituito, entro trenta giorni dall'approvazione della legge, presso la Presidenza della Giunta regionale, l'Osservatorio regionale contro le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale o di identità di genere, di seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio, in particolare, ha il compito di:

- a) raccogliere i dati e monitorare i fenomeni legati alla discriminazione e alla violenza motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, anche trasmettendo eventuali segnalazioni all'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD);
- b) provvedere alla raccolta e alla elaborazione delle buone prassi adottate nel settore pubblico e privato;
- c) collaborare con istituzioni, enti, organismi ed esperti al fine di contrastare i fenomeni di discriminazione e violenza dovuti all'orientamento sessuale e all'identità di genere;
- d) attuare azioni di sensibilizzazione, formazione e ricerca contro l'omo-transfobia, volte a tutte le fasce della popolazione;
- e) propone annualmente, all'assessorato competente, le azioni da attuare per la presente legge;
- f) presenta una relazione annuale circa lo stato di attuazione della presente legge.

3. Il Presidente della Giunta regionale mette a disposizione dell'Osservatorio locali, attrezzature e personale per lo svolgimento delle relative funzioni.

## **Art. 7**

*(Fondo per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni  
basata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere)*

1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito il Fondo per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, di seguito denominato fondo.
2. Il fondo è destinato a finanziare i seguenti interventi:
  - a) programmi, progetti e interventi volti a favorire la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere di cui all'articolo 2;
  - b) formazione, aggiornamento e sensibilizzazione del personale del Servizio Sanitario Regionale di cui all'articolo 3;
  - c) giornata regionale contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere di cui all'articolo 4;
  - d) contributi per la costituzione di parte civile delle vittime di atti discriminatori di cui all'articolo 5.
3. La Giunta regionale, annualmente, su proposta dell'Assessore competente in materia, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, ripartisce le risorse del fondo, iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 9 tra gli interventi di cui al comma 2.
4. La gestione del fondo è curata dalla struttura regionale competente in materia, di seguito denominata struttura regionale competente.

## **Art. 8**

*(Clausola valutativa)*

1. A partire dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Osservatorio con la Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti. A tal fine l'Osservatorio con la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione nella quale in modo documentato si illustrano:

- a) il resoconto delle azioni e degli interventi intrapresi sul territorio regionale e quali risultati qualitativi hanno raggiunto;
- b) l'elenco dei programmi e delle iniziative attivate, e la relativa spesa, per assicurare la più ampia diffusione e conoscenza della presente legge.

## **Art. 9**

### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri di cui alla presente legge, con esclusione di quanto previsto all'articolo 6, si provvede mediante il "Fondo per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere", di cui all'articolo 7, iscritto nel programma 04 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale", titolo 1 "Spese correnti", della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", la cui autorizzazione di spesa è pari ad euro 1.000.000,00 per ciascuna annualità 2023-2025.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti". Nell'ambito del fondo confluiscono, altresì, le risorse derivanti dai risarcimenti di cui all'articolo 5, comma 1.
3. Agli eventuali oneri di cui all'articolo 6, si provvede nei limiti delle risorse iscritte in bilancio, a valere sul triennio 2023-2025, nell'ambito del programma 01 "Organi costituzionali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione".



**Art. 10**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.